



La nuova attività di MECCATRONICA, dal 5 gennaio 2013, sostituisce le preesistenti attività di meccanica-motoristica ed elettrauto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stata pubblicata la L. 11 dicembre 2012, n. 224, che, all'articolo 1, apporta modifiche all'articolo 1, comma 3, della L. 122 /92, unificando dalla data della propria entrata in vigore (5 gennaio 2013, ndr) in una nuova sezione, la meccatronica, le due preesistenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto.

All'articolo 2, la citata L. 224/12 dispone che le Regioni e Province Autonome, entro 6 mesi dalla data della propria entrata in vigore (5 luglio 2013, ndr), dovranno adeguare alle nuove disposizioni i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali utili ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di autoriparazione.

L'articolo 3 della L. 224/12 reca le seguenti norme transitorie:

1) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate sia all'attività di meccanica-motoristica che a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

2) Le imprese che invece, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e sono abilitate all'esercizio della sola attività di meccanica-motoristica oppure a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data (sino al 5 gennaio 2018, ndr).

Entro tale termine però, le persone preposte alla gestione tecnica dell'impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della L. 122/1992 (attività utilmente esercitata nell'ultimo quinquennio o titolo di studio in materia tecnica attinente all'attività, abilitanti all'esercizio dell'attività per cui l'impresa non era abilitata, ndr), dovranno frequentare con esito positivo il corso professionale previsto alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza, decorso il medesimo termine, non potranno più essere preposte alla gestione tecnica dell'impresa, che dovrà conseguentemente sostituirle con persone in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di meccatronica oppure cessare l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto ovvero l'impresa stessa, qualora esercente unicamente tale attività.

3) Le imprese che, infine, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte e abilitate alla sola attività di meccanica-motoristica oppure a quella di elettrauto, il cui preposto alla gestione tecnica abbia già compiuto, alla suddetta data, cinquantacinque anni di età, possono proseguire l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto fino al compimento da parte del preposto stesso dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

NOTE INTERPRETATIVE

Con nota del 14.01.2013, prot. 0005538, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole a ritenere verificato il requisito garantista di cui all'articolo 3 della L. 224/12, in caso di **cessioni o conferimenti d'azienda**, sempre che tali atti siano intervenuti prima dell'entrata in vigore della L. 224/12 (5 gennaio 2013, ndr), e sia verificata l'identità del compendio aziendale (comprensivo del responsabile tecnico) della cedente e della cessionaria. In tali casi, pertanto, sarà consentito alle imprese aventi causa di proseguire le attività di meccanica-motoristica o elettrauto, in precedenza esercitate dalle imprese danti causa, per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della L. 224/12 (sino al 5 gennaio 2018, ndr), nell'attesa che le persone preposte alla gestione tecnica frequentino con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.



Con circ. 3659/C del 11.03.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre ritenuto che le disposizioni transitorie di cui all'art. 3, c. 2, della L. 224/12, fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica, possano essere eccezionalmente intese come applicabili anche a **nuove imprese che intendano avviare nuove officine meccaniche con attività limitate a uno solo dei due diversi settori accorpate in quello della meccatronica**, avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato secondo la previgente disciplina per la relativa soppressa sezione.

In tali casi, però, in analogia con quanto previsto dal citato art. 3, c. 2, della L. 224/12 per le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 risultavano già iscritte ed abilitate all'esercizio di una sola delle attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, alle nuove imprese sarà consentito di esercitare le predette attività esclusivamente sino al 5 gennaio 2018.

Entro tale termine le nuove imprese dovranno quindi necessariamente procedere ad estendere l'abilitazione del titolare/tecnico e ad estendere conseguentemente la propria attività all'intero settore della meccatronica; diversamente, dovranno sostituire il titolare/tecnico con persone in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di meccatronica oppure cessare l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto ovvero l'impresa stessa, qualora esercente unicamente tale attività.